



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 826 del 2024, proposto da: Comitato Orgoglio Amaranto, Luca Giangeri e Laura Cherici, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulio Ciabattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, Prefettura e Questura di Sassari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti "pro tempore", rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria "ex lege" in via Dante, 23;

***nei confronti***

di Torres Calcio, non costituitasi in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia, e previa adozione di misure cautelari*

*monocratiche ai sensi dell'art. 56 del c.p.a. :*

del provvedimento della Prefettura di Sassari prot. n. 44231 del 4 ottobre 2024 con

2024, n. 10, tra Sassari Torres e Arezzo, è stato disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Arezzo”; e degli atti presupposti, tra cui la “determinazione n. 42/2024 dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno, e la determinazione n. 33/2024 adottata dal C.A.S.M.S.” ;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

visto il decreto presidenziale n. 285 in data odierna di richiesta istruttoria alla Prefettura e/o alla Questura di Sassari e visti gli atti e documenti depositati in adempimento alla richiesta suddetta, comprese le determinazioni dell’Osservatorio nazionale e del Comitato di analisi;

letta la memoria dell’Avvocatura dello Stato;

premesso che con il decreto in epigrafe il Prefetto della Provincia di Sassari ha imposto il divieto di vendita dei tagliandi, per l’incontro calcistico in programma il 6 ottobre 2024, alle ore 15, tra Sassari Torres e Arezzo, ai residenti nella provincia di Arezzo;

riservata al prosieguo del giudizio ogni valutazione anche sulla ammissibilità del ricorso;

considerato in via preliminare che la tempistica sopra descritta radica i presupposti, di estrema gravità e urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione, fino alla data della prima camera di consiglio, per definire l’istanza nella presente fase cautelare monocratica, non potendo l’istanza stessa trovare trattazione adeguata nella sede propria cautelare collegiale, dove potrebbe essere discussa e decisa non prima del prossimo 15 ottobre – previa abbreviazione dei termini – e, dunque, in un momento in cui il pregiudizio lamentato dai ricorrenti risulterebbe interamente consumato;

avvenuti tra tifosi della Ternana e tifosi dell'Arezzo in occasione della gara Arezzo – Ternana del 29 settembre 2024 quando, “prima dell’inizio dell’incontro, un cospicuo gruppo di tifosi ternani deviava dal percorso a loro dedicato per arrivare allo stadio, giungendo in un luogo di abituale ritrovo della tifoseria aretina, (scaturendone) una imponente rissa in cui venivano coinvolte circa 200 persone delle opposte tifoserie... e venivano fatte esplodere bombe carta e accesi fumogeni che provocavano un incendio, prontamente domato dai Vigili del fuoco”;

che il decreto impugnato motiva avendo riguardo, con riferimento all’aspetto assai significativo dell’analisi della tifoseria (su cui cfr. p. 2.3. della determinazione n. 22/2014 dell’Osservatorio nazionale), al comportamento generale dei tifosi dell’Arezzo, coinvolti in recenti, gravi episodi di violenza sì che, pur in assenza di storiche rivalità tra la tifoseria aretina e quella della Torres, considerando la “vicinanza temporale” e “il breve lasso di tempo trascorso dalle azioni violente perpetrate dalla tifoseria” dell’Arezzo, è stata ritenuta sussistente una situazione di rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza, in relazione all’evento calcistico suindicato;

che, in questo contesto, tenuto conto dell’ampia discrezionalità di cui dispone l’Amministrazione nell’adottare misure come quella oggi impugnata, in una logica di prevenzione e di anticipazione della tutela dei valori e interessi coinvolti, la motivazione suindicata, in base agli atti e ai documenti di causa e alla stregua della sommaria delibazione consentita nella presente sede cautelare, appare non irragionevole rispetto alla misura adottata;

che la valutazione del grado di rischio è stata rimessa al prudente apprezzamento dell’autorità competente, apprezzamento allo stato non immotivatamente e nemmeno irrazionalmente o sproporzionatamente esercitato, specie considerando la “vicinanza temporale” tra i gravi episodi di violenza sopra ricordati e l’incontro del

generare un giustificato allarme per il prossimo evento sportivo;  
che dunque, pur nell'imminenza dell'incontro calcistico, e nella impossibilità di una  
trattazione cautelare collegiale del ricorso in tempo utile, nel bilanciamento dei  
valori e degli interessi in gioco prevale necessariamente in questa fase l'esigenza di  
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: di qui, il rigetto dell'istanza in  
epigrafe;

P.Q.M.

respinge l'istanza.

Fissa per la trattazione cautelare collegiale la camera di consiglio del 6 novembre  
2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la  
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari il 5 ottobre 2024.

**Il Presidente**  
**Marco Buricelli**

IL SEGRETARIO